



Il seguente documento è puramente indicativo su ciò che prevede il nuovo tracciato.

Per ulteriori chiarimenti fare riferimento a quanto riportato sul sito dell'Agazia delle Entrate e/o chiedere al proprio Consulente Fiscale

Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica in vigore dal 1 Gennaio 2021

Con il provvedimento n. 99922/2020, l'**Agazia delle Entrate** ha pubblicato le **nuove specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica**.

Dal 1° gennaio 2021 si dovranno utilizzare i nuovi e più dettagliati codici per l'indicazione della natura IVA, si potranno inserire ritenute di tipo previdenziale nella fattura e saranno disponibili nuove tipologie di documenti.

È già possibile utilizzare il nuovo tracciato (versione 1.6) in via facoltativa. Il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche, note di variazione ed autofatture predisposte sia con il nuovo schema che con quello attualmente utilizzato (versione 1.5).

Dal **1° gennaio 2021**, invece, il Sistema di Interscambio accetterà **esclusivamente** i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.

Tipi di documento

Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.

In particolare, mentre fino al **31 dicembre 2020** il codice relativo al tipo documento **TD20** potrà essere utilizzato sia per emettere l'**autofattura spia**, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere autofattura per l'acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge "interno" ed "esterno", dal **1° gennaio 2021**, per il **reverse charge "interno"** sarà obbligatorio indicare nel campo "Tipo documento":

- il **codice TD16** per l'assolvimento di quello interno;
- il **codice TD17** nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
- il **codice TD18** nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.

Saranno inoltre introdotti due nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le **fatture differite** e ulteriori **nuove tipologie di autofatture** per indicare in modo più preciso il motivo dell'emissione di tale documento.

Nel dettaglio, i nuovi codici “tipo documento” saranno i seguenti:

Tracciato 1.5 - Tipo documento (fino al 31/12/2020)	Tracciato 1.6 - Tipo documento (Dal 01/01/2021)
TD01 Fattura	TD01 Fattura
	TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
	TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
TD02 Acconto/Anticipo su fattura	TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella	TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito	TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito	TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella	TD06 Parcella
TD20 Autofattura	TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
	TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
	TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
	TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
	TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
	TD21 Autofattura per splafonamento
	TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
	TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
	TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	

In relazione a tali codici va rilevato che:

Il codice TD01 andrà utilizzato sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni, rispetto alle quali la fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;

Il codice TD02 andrà utilizzato nei casi di mero acconto finanziario, incassato in anticipo rispetto alla consegna fisica dei beni.

I codici di integrazione per reverse charge interno (TD16) o estero di servizi (TD17) ovvero intracomunitario di beni (TD18) o extracomunitario di beni (TD19) andranno utilizzati solo nel caso il contribuente decidesse

di operare per via elettronica tramite SDI l'integrazione delle fatture originarie; tale procedura rimane comunque per ora alternativa all'integrazione dell'Iva nel documento materializzato in forma cartacea (fattura originaria ovvero autofattura).

Nei casi invece regolati dai codici TD27 (autoconsumo od omaggi), TD20 (regolarizzazione delle fatture ricevute) e TD21 (splafonamento doganale) andrà obbligatoriamente emessa autofattura in formato elettronico.

Infine il codice TD24 andrà utilizzato qualora venga emessa fattura differita riepilogativa delle consegne mensili di beni, ovvero delle prestazioni di servizi erogate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, purchè attestate da documenti idonei (DDT per i beni, ricevute o avvisi di parcella per i servizi, ovvero scontrini o documenti commerciali), mentre il codice TD26 sarà utilizzabile per le cessioni di beni ammortizzabili.

Regole per l'utilizzo di questi nuovi tipi di documento:

- **TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20:**
 - il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (Cedente -> il soggetto che ha emesso la fattura, Cessionario -> il soggetto ricevente la fattura che predisporre e invia l'integrazione)
 - La numerazione sarà quella del mittente dell'integrazione (si consigliata una numerazione specifica).
 - Sarà recapitato dal SDI solo al mittente.
 - Su tag 2.1.6 riportare il riferimento del documento acquisto originario.
 - L'invio a SDI non è obbligatorio.
 - Se si opta per il non invio della fattura allo SDI procedere come di consueto con fattura analogica su registro IVA.
 - L'invio dell'integrazione a SDI relativa all'acquisto estero è alternativa a compilazione e invio tramite Esterometro.
 - L'eventuale annullamento di operazioni non fattura, può essere effettuata inviando un'analogica operazione con il segno negativo su imponibile e imposta.
- **TD21:**
 - il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (Documento emesso dal cessionario ossia la ditta che acquista. Qualora sia obbligatoriamente prevista l'emissione della fattura l'invio allo SDI è obbligatorio).
- **TD22, TD23:**
 - Cedente= soggetto estero, Cessionario va indicato sempre il soggetto che effettua l'emissione della fattura, invio a SDI facoltativo
- **TD17, TD18 o TD19:**
 - non è ammesso il valore IT nell'elemento 1.2.1.1.1
- **TD21, TD22, TD23, TD27:**
 - il cedente prestatore e il cessionario/committente devono coincidere

Ritenute multiple e di tipo previdenziale

Rispetto alla versione 1.5 del tracciato xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura **ritenute di tipo previdenziale** oltre alla ritenuta d'acconto. Sarà perciò possibile inserire **più ritenute all'interno dello stesso documento**.

Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche,

al seguente elenco:

- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale.

Codici natura IVA

Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell'inversione contabile.

Ad esempio, con il codice N6 non si rappresenteranno più tutte le operazioni soggette all'applicazione del reverse charge, ma si dovrà usare il codice N6.4 nel caso di cessione di fabbricati o quello N6.3 al ricorrere di fattispecie di subappalto nel settore edile.

In relazione a tali codici va rilevato che:

I codici N2.1 (prestazioni di servizio estere ex art.7 e successivi), N3.1 (esportazioni di beni) e N3.2 (cessioni intracomunitarie di beni) andranno utilizzati solo nel caso il contribuente decidesse di veicolare le fatture estere per via elettronica tramite SDI, per evitare la compilazione della comunicazione all'AE dei dati delle fatture estere (cd. Esterometro); tale procedura rimane comunque per ora alternativa all'emissione del relativo documento materializzato in forma cartacea.

Il codice N3.5 andrà utilizzato per fatture emesse a seguito di ricezione di dichiarazione d'intento da parte del cliente esportatore abituale, mentre i codici N1 ed N4 continueranno ad utilizzarsi rispettivamente per le operazioni escluse ovvero le operazioni esenti da Iva.

I codici da N6.1 a N6.9 andranno infine utilizzati in tutti i casi nei quali avviene l'inversione del debitore d'imposta con conseguente necessità di integrazione dell'Iva da parte del cessionario (esempi tipici cessioni di rottami o prestazioni di pulizia).

I nuovi codici “Natura dell’operazione” saranno invece i seguenti:

Tracciato 1.5 - Codice natura	Tracciato 1.6 - Codice natura (dal 1/01/2021)
N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972	N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2 - operazioni non soggette ad IVA (codice non più gestito)	N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 N2.2 non soggette - altri casi
N3 - operazioni non imponibili IVA (codice non più gestito)	N3.1 non imponibili – esportazioni N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 - operazioni esenti da IVA	N4 - operazioni esenti da IVA
N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 - operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (codice non più gestito)	N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico N6.9 inversione contabile - altri casi
N7 - IVA assoluta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)	N7 - IVA assoluta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Importo del bollo facoltativo

Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del **campo “importo” relativo al bollo**. Nel caso in cui sia previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l'indicazione del relativo importo.

Modalità pagamento

È stata introdotta la modalità di pagamento **MP23 PAGO PA**

CONFIGURAZIONI SU GESTIONALE APP

TIPO DOCUMENTO:

Il Tipo Documento è configurabile dentro le Causali di Contabilità.

Colonna 1 – Tabelle

A. Causali di Contabilità

Descrizione causale.....	330	FATTURA EMESSA
Tipo causale.....(0...9)	1	Fattura
Anno fiscale.....(A/P)	A	Attuale
Tipo registro I.V.A... (V/A/C/S)	V	Vendite
Tipologia operaz.... (1/2/3/4/9)	1	Cessione di beni
Num.registro I.V.A.. (0...9...Z)	3	Identificativo del sezionale....
Nota di variazione.....(S/N)	N	Documento in valuta estera.(S/N)
Competenza I.V.A..(S/D/T/C/M/N)	N	Documento CEE.....(S/N)
Scadenziario.....(A/P/D/N/S)	A	Attivo
Condizione di pagamento.....	001	CONTANTI
Partita causale.....	40 00	CLIENTI
Contropartite.....(D/A)	A	Avere
Prima contropartita.....		
Seconda contropartita.....		
Terza contropartita.....		
Quarta contropartita.....		
Split Pubblica Ammin....(S/A/N)	A	
Tipo documento FE XML.....	TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c
Descrizione per FE XML.....		Fattura Differita

- Valorizzare il campo “Tipo documento FE XML” (come da specifiche). Nel caso in cui il campo non venga valorizzato NON verrà generato il documento elettronico
- Immettere descrizione estesa della causale (se vuoto prenderà quella della causale)

Nel caso in cui la stessa causale contabile venga usata per più tipi di fattura (immediata, differita, autofattura, ...) andranno create causali contabili diverse ricordandosi di associare la nuova causale a quella di magazzino

C. Causali di Magazzino

Causale magazzino.....	330	Tipo causale.....	SV
Descrizione causale.....		FT.VENDITA DIFFERITA	
Giacenza INIZIALE.....(+-)		Valore GIACENZA INIZIALE(+-)	
Esistenza.....(+-)	<input type="checkbox"/>	Valore fiscale.....(+-)	<input type="checkbox"/>
Resi a FORNITORE.....(+-)		Resi da CLIENTE.....(+-)	
Carichi FORNITORE.....(+-)		Scarichi VENDITE.....(+-)	<input type="checkbox"/>
Altri CARICHI.....(+-)		Altri SCARICHI.....(+-)	<input type="checkbox"/>
Valore CARICHI.....(+-)		Valore SCARICHI.....(+-)	<input type="checkbox"/>
Data ULTIMO CARICO.....(S-)		Data ULTIMO SCARICO.....(S)	<input type="checkbox"/>
Ultimo COSTO ACQUISTI....(S)		Ultimo PREZZO VENDITA....(S)	<input type="checkbox"/>
Movimento da ORDINE....(SIZ)		Movimento da IMPEGNO...(SIZ)	<input type="checkbox"/>
Movimento da FATTURA..(SIRZ)	<input type="checkbox"/>	Movimento da BOLLA..(SERXZL)	<input type="checkbox"/>
.....		
Tipo documento.....(BAFC)	A	Segue fattura differita.(SEN)	<input type="checkbox"/>
Stampa immediata.....(OSN)	0	Codice modulo di stampa.....	MV
Causale di contabilità.....	330	FATTURA EMESSA	
Causale contabile per categ..			
Colorazione causale magazzino			
Descrizione per FE XML.....			
Note.....			

Nel campo “Causale di contabilità” mettere nuova causale contabile

ALIQUOTE I.V.A.

Colonna 1 – Tabelle

B. Aliquote I.V.A.

Configurare solo i codici I.V.A. esenti e non imponibili (come da specifiche)

Codice I.V.A.....	C2
Descrizione.....	F.CAMPO IVA ART. 2
Tipo I.V.A.....(0...6)	4 FUORI IVA
Percentuale I.V.A.....	0,00
Data inizio validità.....	01-01-2001
Data fine validità.....	- -
Percentuale indeducib.o prorata..	0
Causale storno IVA indeducibile..	
Codice IVA detraibile.....	
Partecipa al bollo.....(S/V/N)	N
I.V.A. Pubblica amm.Split...(S/N)	N
Codice I.V.A. Split.....	
Codifica FE XML Standard.....	N2.2 Non soggette - altri c
Codifica FE XML Estesa.....	N020101 Fuori campo Iva art.2
Descrizione per FE XML.....	
IVA intracomunitaria.....(S/N)	S
Codice IVA intracomunitaria.....	
Annotazioni:	

- a. Valorizzare il campo “Codifica FE XML standard” (come da specifiche)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Colonna 1 – Tabelle

E. Condizioni di Pagamento (2° pagina)

Modalità pagamento FE XML....	MP01 Contanti
Tipo pagamento FE XML.....	TP02 Pagamento completo
Descrizione per FE XML.....	
.....	
.....	
Data estratto conto.....(123)	1 NON GESTIT Giorni da estratto conto
Massimale documento.....(NIT)	N Importo massimale
Applica articolo 62.....(SGN)	N Tipo operaz.T.V.(CDP)
Condizione pagamento EDI.....	Esportaz.personalizz.
Condiziona clienti.....(GEI)	G
Inc.automat.da magazzino Cli,For,Entrambi,Standard o Bloccato(CFESB)	S

Valorizzare il campo “Modalità di pagamento FE XML” (come da specifiche)

Tabella dei codici IVA/operazioni IVA (più utilizzate) con la corrispondente natura operazione (non ufficiale)

OPERAZIONE IVA	CODICE	NATURA OPERAZIONE
Escluso dalla base imponibile art.15	N1	escluse ex art. 15
Fuori campo Iva art. 2 DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Fuori campo Iva art. 3 DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Fuori campo Iva art. 4 DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Fuori campo Iva art. 5 DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessione di beni extra-UE)	N2.1	non soggette
Art.7 ter DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)	N2.1	non soggette
Art.7 ter DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE	N2.1	non soggette
Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)	N2.1	non soggette
Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE	N2.1	non soggette
Art.7 quinquies DPR 633/1972 (prestazione servizi)	N2.1	non soggette
Art.7 sexies, septies DPR 633/1972 (prestazione servizi)	N2.1	non soggette
Art. 38 c.5 DL 331/1993	N2.2	non soggette
Art.17 c.3 DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Art.19 c.3 lett. b DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Art. 50 bis c.4 DL 331/1993	N2.2	non soggette
Art.74 cc.1 e 2 DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Art.19 c.3 lett. e DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Art.13 DPR 633/1972	N2.2	non soggette
Art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011 (contribuenti minimi)	N2.2	non soggette
Art.1 c.54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche (regime forfettario)	N2.2	non soggette
Art.26 c.3 DPR 633/1972	N2.2	non soggette
DM 9/4/1993	N2.2	non soggette
Art.26 bis L.196/1997	N2.2	non soggette
Art.8 c.35 L. 67/1988	N2.2	non soggette
<u>Art.8 c.1 lett.a DPR 633/1972</u>	N3.1	non imponibili
<u>Art.8 c.1 lett.b DPR 633/1972</u>	N3.1	non imponibili
Art. 2 c. 2, n. 4 DPR 633/1972	N3.6	non imponibili
Art. 8 bis DPR 633/1972	N3.4	non imponibili
Art.9 c.1 DPR 633/1972	N3.6	non imponibili
Non imp. art.72 DPR 633/1972	N3.6	non imponibili
Art. 71 DPR 633/1972	N3.6	non imponibili
Non imp. art. 8 c.1 lett. b-bis DPR 633/1972	N3.1	non imponibili
Non imp. art. 8 c.1 lett. c DPR 633/1972	N3.5	non imponibili
Non imp. art. 8 bis c.2 DPR 633/1972	N3.4	non imponibili
Non imp. art.9 c.2 DPR 633/1972	N3.1	non imponibili
Non imp.art.72 c.1 DPR 633/1972	N3.1	non imponibili
Non imp. art.50 bis c.4 lett. g DL 331/93	N3.1	non imponibili
Non imp. art.50 bis c.4 lett. f DL 331/93	N3.2	non imponibili
Non imp. art.41 DL 331/93	N3.2	non imponibili
Non imp. art.58 c.1 DL 331/93	N3.2	non imponibili

OPERAZIONE IVA	CODICE	NATURA OPERAZIONE
Non imp. art.38 quater c.1 DPR 633/1972	N3.6	non imponibili
Non imp. art.14 legge n. 49/1987	N3.1	non imponibili
Esente art.10 DPR 633/1972	N4	esenti
Esente a.19 c.3 lett.a bis DPR 633/1972	N4	esenti
Esente art.10 n. 27 quinquies DPR 633/1972	N4	esenti
Esente art.10 n.18 DPR 633/1972	N4	esenti
Esente art.10 n.19 DPR 633/1972	N4	esenti
Art.36 DL n.41/1995	N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art.36 c.1 DL 41/1995	N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art.36 c.5 DL 41/1995	N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art.36 c.6 DL 41/1995	N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art. 74 ter DPR 633/1972 (Regime speciale agenzie di viaggio)	N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
Art.17c.6lett.abis (fabbr.imponib.art.10 8bis/ter)	N6.4	
Art.74 c.7,8 (cess.rottami, metalli ferrosi e non)	N6.1	
Art.17 c.5 (cessioni oro e argento)	N6.2	
Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto)	N6.3	
Art.17 c.6 lett.b (cessioni telefoni cellulari)	N6.5	
Art.17 c.6 lett.c (micropr. unità centrali elab.)	N6.6	
Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	N6.7	
Art.17 c.6 lett.dbis,dter,dquater (gas/en.elett.)	N6.8	